

AVVERTENZA

Gli uffici comunali NON effettuano assistenza alla compilazione della domanda.

I documenti richiesti devono essere portati in fotocopia. Presso gli uffici comunali NON è possibile effettuare fotocopie.

Per la corretta compilazione della domanda é consigliabile leggere le seguenti istruzioni:

I MODULI **A** e **B** DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO SE L'AFFITTO DELL'ANNO 2016 E' SUPERIORE AI REDDITI, come risultanti dell'attestazione I.S.E.E. (valida) al rigo "somma dei redditi dei componenti del nucleo" riportata nel quadro relativo alle modalità di calcolo.

Il modello **A** (dichiarazione sostitutiva del terzo sostenitore del reddito) ed il modello **B** (dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti ricevuti per il pagamento dell'affitto) devono essere compilati solo da coloro che paghino un affitto superiore ai loro redditi e che riescano a pagarlo grazie ad aiuti economici da parte di terze persone (parenti, amici etc...).

I modelli **B** e **C** devono essere accompagnati da copia del documento di identità del dichiarante.

I MODULI **C** ed **D** DEVONO ESSERE COMPILATI ENTRAMBI E SOLO SE L'INQUILINO E' MOROSO NEL PAGAMENTO DELL'AFFITTO.

II MODULO **E** DEVE ESSERE COMPILATO SOLO SE L'INQUILINO E'

o un lavoratore dipendente disoccupato, o in mobilità, o in cassintegrazione;

o chi abbia subito uno sfratto per morosità ed abbia stipulato un nuovo contratto di affitto.

Alla domanda dovranno essere allegate anche le **ricevute di affitto** del periodo Gennaio-Giugno 2016.

In caso contrario, tali ricevute dovranno essere consegnate con quelle del periodo Luglio - Dicembre 2016 - pena la decadenza dal beneficio - dal giorno 2 Gennaio 2017 al termine ultimo inderogabile del 31 Gennaio 2017.

Si consiglia di controllare prima della consegna la completezza della domanda e degli allegati.
La mancanza o l'incompletezza di alcuni dati comporta l'esclusione della domanda.

ATTENZIONE

Le informazioni che seguono valgono per tutti i modelli allegati, aventi forma e sostanza di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, e si consiglia di leggerle attentamente.

Le presenti dichiarazioni sostituiscono la normale certificazione ed hanno la stessa validità temporale del certificato che sostituiscono.

Gli stati, i fatti e le qualità di cui è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione sono quelli previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

- ❖ I dati a conoscenza dell'interessato contenuti nella carta d'identità;
- ❖ Godimento dei diritti civili e politici;
- ❖ Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- ❖ Stato di famiglia anche per ottenere gli assegni familiari;
- ❖ Esistenza in vita;
- ❖ Nascita del figlio, decesso del coniuge o parente di primo grado;
- ❖ Iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- ❖ Appartenenza ad ordini professionali;
- ❖ Titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- ❖ Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- ❖ Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- ❖ Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- ❖ Qualità di disoccupazione, di pensionato, di studente, di vivenza a carico, etc...
- ❖ Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- ❖ Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- ❖ Adempimento degli obblighi militari e i dati del foglio matricolare;
- ❖ Di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- ❖ Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ❖ Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Tali dichiarazioni possono essere anche cumulative.

Gli stati, qualità o fatti giuridicamente rilevanti che sono a diretta conoscenza dell'interessato anche se relativi a terze persone possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 18.12.2000.

I cittadini appartenenti all'Unione Europea possono rendere dichiarazioni sostitutive alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari possono rendere dichiarazioni sostitutive, purché siano regolarmente soggiornanti in Italia e riguardino stati, fatti o qualità personali attestabili da enti pubblici italiani.

Non possono essere sostituiti con tali dichiarazioni i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità ce, di marchi e brevetti.

L'autentica della firma è necessaria solo se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è rivolta ad un soggetto privato o al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (art. 21 comma 1 e 2 del D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non autenticata non è soggetta all'imposta di bollo.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata è soggetta all'imposta di bollo tranne che nei casi di esenzione previsti dalla tabella B del D.P.R. 642/72 e successive modifiche.